

LEGGE REGIONALE 19 marzo 2009, n. 5

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 15 gennaio 2009, n. 1

(BUR n. 5 del 16 marzo 2009, supplemento straordinario n. 2 del 24 marzo 2009)

Art. 1

1. Alla legge regionale 15 gennaio 2009, n. 1 sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

All'articolo 6 le parole «selezione riservata» sono sostituite dalle parole «procedura selettiva»;

All'articolo 6 dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

2. «Per il personale della dirigenza del ruolo sanitario si procederà ad apposita selezione concorsuale con la riserva fino al 50% dei posti a favore di quello con rapporto a tempo determinato individuato ai sensi del comma 1, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente».

Art. 2

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.